



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il Dott. **Di Somma Antonio** (C.F. DSMNTN70T23A489F), nato ad [REDACTED] il [REDACTED]  
[REDACTED] residente ad [REDACTED] in via [REDACTED] n. [REDACTED], CAP [REDACTED], rappresentatO e difeso,  
sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S –  
francescoleone@pec.it; fax 091/7722955) e dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D –  
simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma,  
Lungotevere Marzio, n. 3, giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto  
al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax  
0917722955, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it);

- Ricorrente

#### CONTRO

- l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (C.F. 97900660586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM);
- la **Commissione Interministeriale Per L'attuazione Del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata a Roma, in Piazza Colonna, n. 370, CAP 00187;
- il **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi E Formazione Per L'ammmodernamento Delle P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Marx, n. 15, CAP 00137;
- la **Commissione esaminatrice del concorso** (C.F. 97900660586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM);

- Resistenti

#### AVVERSO E PER LA DISAPPLICAZIONE

-dell'Avviso pubblicato in data 15 giugno 2023, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la precedente ha pubblicato l'elenco delle sedi assegnate ai vincitori che hanno





effettuato la scelta delle sedi di servizio del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”*, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato assegnato alla sede territoriale di Rimini;

-dell’elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 15 giugno 2023, nella parte in cui l’odierno ricorrente risulta assegnato alla sede di Rimini;

-della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente risulti utilmente inclusa nella graduatoria dei vincitori del concorso e abbia i requisiti di legge per poter essere assegnata alla sede lavorativa spettante;

-di tutti i verbali e i provvedimenti, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti rivolta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma rimasta inevasa, con cui sono stati assegnati i candidati vincitori alle sedi territorialmente disponibili dell’Ispettorato;

-ove occorra e per quanto di interesse, del bando del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”*, nella parte in cui dovesse interpretarsi quale lesivo degli interessi del ricorrente;

-della Nota Prot. 4557 del 30 novembre 2023, con cui l’odierna resistente ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti inoltrata dagli scriventi, rappresentando che *“si rileva che quanto dalla S.V. richiesto non attiene a documenti già formati e, dunque, esistenti, determinati o quanto meno determinabili ed in possesso di quest’Amministrazione”*;

-della Nota Prot. 283 del 10 ottobre 2023, con cui l’odierna resistente ha comunicato il formale diniego all’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente il 18 settembre u.s., adducendo che *“detta istanza non risulta adeguatamente motivata in quanto non è stato rappresentato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.”*;













STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

### IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Codesto procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti l'illegittima assegnazione dello stesso alla sede di Rimini. Il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a poter essere assegnato alla sede prescelta, sita in Campania, in virtù del diritto derivante dall'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali impugnati non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Ed infatti, in casi assolutamente analoghi, il TAR Lazio - Roma ha declinato la propria giurisdizione, in favore del G.O., rilevando che *"nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha a oggetto l'attribuzione della sede di servizio e si fonda, specificamente, sull'asserito "diritto" a essere assegnata anziché alla sede ITL di Bologna a una sede ITL a sé "congeniale" e, quindi, limitrofa al luogo del proprio indirizzo di residenza; si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito (che non è oggetto di censure), non venendo nemmeno in rilievo un atto amministrativo presupposto di c.d. macro-organizzazione [...]"* (ex multis: TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 15573; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 11939; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 15577; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 15586).

Con specifico riferimento, poi, ai benefici di cui alla Legge n. 104 del 1992, la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, ha qualificato la posizione di vantaggio ex art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992 in termini di vero e proprio diritto soggettivo, ancorché non illimitato, di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta **assistenza** con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità, a tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap.

LEONE-FELL & C. STUDIO LEGALE SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L. VIA DELLA LIBERTÀ N. 62 - 90143 PALERMO (PA) TEL. 091 7794561 FAX 091 7794561 WWW.AVVOCATOLEONE.COM



Ciò in quanto l'art. 33 comma 5 della l. n. **104/1992** (come del resto anche l'art. 21 della l. n. **104/1992**) effettivamente declina una posizione giuridica di diritto soggettivo "non procedimentalizzato", la cui limitazione è residuale ed è ipotizzabile esclusivamente laddove sussistano in concreto effettive esigenze di bilanciamento con altri interessi "eventualmente" in conflitto (in termini, Cassazione civile sez. lav., 12 settembre 2023, n.26343).

In definitiva, dunque, la censura di parte ricorrente investe le modalità con cui l'amministrazione ha operato l'assegnazione delle sedi di servizio, facendo valere una pretesa riguardante il "diritto all'assunzione" e il successivo svolgimento del rapporto (di cui l'assegnazione della sede costituisce un aspetto), radicante la giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in rilievo alcuna contestazione della procedura concorsuale o di atti di macro-organizzazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 luglio 2022, n. 22569, relativa alla contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio).

### SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INL, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato, il Legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.





Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, si ritiene che competente a pronunciarsi in merito all'odierno ricorso sia il Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, in quanto Foro presso cui il ricorrente ha sottoscritto il proprio contratto individuale di lavoro (versato in atti).

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 3, CO. 1, DELLA L. 104/92 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE**

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere assunta nella sede di servizio legittimamente spettante, in base all'ordine di graduatoria.

Ed infatti, il *modus operandi* della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente, controparte ha del tutto omesso di valutare il titolo di precedenza nella scelta delle sedi, correttamente e tempestivamente dichiarato dall'odierno ricorrente, non adducendo alcuna motivazione in merito

Procedendo con ordine, come si è già avuto modo di evidenziare in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 28 dicembre 2022, controparte ha proceduto a convocare, per la scelta della sede, i candidati vincitori del concorso *de quo*, tra cui il Dott. Di Somma.

Quest'ultimo, dunque, dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'INL sulla "*eventuale dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante la condizione di priorità nella scelta delle sedi di cui agli articoli 21 e/o 33, comma 3, della legge 104/1992*", ha prontamente inviato la



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com  
P.IVA 06722380828

richiesta dichiarazione sostitutiva in data 2 febbraio, rappresentando in particolare di prestare assistenza alla Sig.ra Giulivo Augusta (residente ad [redacted], in via [redacted] n. [redacted]), in quanto congiunto di primo grado, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 (cfr. verbale del 18 settembre 2017, versato in atti).

E' stata, dunque, la stessa Amministrazione a chiedere ai candidati vincitori, al momento della scelta delle sedi, di fornire gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, al fine di poterne tenere conto all'atto dell'assegnazione delle sedi.

In data 19 maggio u.s., poi, l'INL ha avviato, tramite avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione, la procedura di scelta della sede di servizio per i vincitori del concorso *de quo* e, dunque, l'odierno ricorrente.

Ebbene, il Dott. Di Somma, in occasione della compilazione delle proprie preferenze territoriali, ha inserito come prima scelta la sede di Salerno e, a seguire, tutte le sedi territoriali site in Campania (luogo di attuale residenza), procedendo poi a dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992:

**Dichiara di possedere i requisiti:**

ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e/o dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104	No
ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104	Sì

In data 15 giugno u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha proceduto a pubblicare, sul proprio sito web istituzionale, l'avversato avviso contenente l'elenco delle sedi assegnate ai vincitori che hanno effettuato la scelta delle sedi di servizio.

Solamente in quel momento il ricorrente, **del tutto inaspettatamente**, nonostante lo stesso Ispettorato avesse richiesto la trasmissione dei documenti necessari e strumentali all'assegnazione della sede territoriale, **ha appreso di non essere stato assegnato ad alcuna sede territoriali site in Campania: il dott. Di Somma, infatti, è stato assegnato alla sede territoriale di Rimini, settima in ordine di preferenza.**

Pertanto, al fine di poter conservare il proprio posto di lavoro, meritatamente conseguito dopo aver brillantemente superato le prove di concorso, l'odierno ricorrente ha dovuto affrontare un



trasferimento presso la sede di Rimini, dove attualmente sta svolgendo il proprio incarico a far data dal 1 settembre u.s., subendo, dunque, delle evidenti conseguenze dal punto di vista economico, personale e familiare.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso.

Sicché, come preannunciato ed in effetti già evincibile dalla narrazione dei fatti, la decisione amministrativa impugnata si rivela altamente pregiudizievole: tanto il provvedimento finale quanto l'istruttoria che ne ha preceduto l'adozione risultano del tutto illegittimi e ciò, innanzitutto, se valutati alla luce della normativa posta a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici.

Difatti, la L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è stata adottata dal Legislatore nell'esclusivo interesse delle persone disabili, con la precipua finalità di garantire a tali soggetti *"pari dignità sociale"* che consenta loro *"il pieno sviluppo della persona umana"* (art. 3 Cost.).

Ora, l'art. 33, comma 5, della richiamata norma prevede espressamente che *"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."*

In particolare, il comma 3 (richiamato) disciplina l'ipotesi di tutti quei lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che debbano *"assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado"*.

Pertanto, posto che il Dott. Di Somma rientra appieno nella categoria di lavoratori contemplata dalla norma, dovendo assistere un prossimo congiunto che versa in situazione di disabilità grave, non trova giustificazione alcuna l'agere amministrativo occorso nel caso di specie, laddove non viene addotta alcuna motivazione in merito al mancato riconoscimento del diritto *de quo*.

Ed infatti, proprio con riferimento a casi del tutto analoghi, ha avuto modo di esprimersi l'Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, che ha accolto la richiesta cautelare avanzata da una ricorrente che si è vista negare il proprio diritto alla precedenza nella scelta (e dunque nell'assegnazione) delle sedi





lavorative, “Considerato che la ricorrente, vincitrice del concorso in epigrafe, impugna il provvedimento di assegnazione alla sede di -OMISSIS-, e a monte graduatorie e bando di concorso, in funzione del mancato riconoscimento e/o della previsione di priorità nella scelta della sede di lavoro (nella specie -OMISSIS-, più vicina al luogo di domicilio (-OMISSIS- familiare, in relazione alle esigenze di assistenza di due, dei tre, fi gli minori portatori di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;” **(TAR Lazio - Roma, Sez. V, 25 marzo 2023, n. 1740).**

A tal proposito, infatti, è stato affermato che “il diritto di precedenza (dei pubblici dipendenti n.d.r.) sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell’ambito delle varie procedure di mobilità del personale (Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 6 aprile 2004).

È evidente, dunque, che le Amministrazioni resistenti, limitando l’operatività della precedenza e non consentendo all’odierno ricorrente di poter essere assegnato alla sede legittimamente spettante in Campania, svuotano di significato la prescrizione di cui all’art. 21 della L. 104/92.

**Ed infatti, la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, disciplina, in sostanza, uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa, al fine di rendere quest’ultima il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido.**

Pertanto, l’apodittica considerazione resa dalla p.a. a supporto della propria determinazione non rispecchia, affatto, quei requisiti minimi per la legittimità dell’atto e riesce, quindi, a violare apertamente non solo i principi sottesi all’azione amministrativa, ma anche e soprattutto di quelli legati alla tutela del disabile e che costituiscono la *ratio* principale dei benefici introdotti dalla legge 104/1992.

In considerazione, dunque, del ruolo centrale che l’esigenza del disabile svolge all’interno di tale quadro normativo, certamente preminente e prevalente rispetto ad ulteriori esigenze datoriali pubbliche o private, la normativa di riferimento, mediante la locuzione “ove possibile” ha inteso ammettere la possibilità per il datore di lavoro di rigettare le richieste *de qua* ma, naturalmente, alla sola e dimostrata presenza di circostanziate motivazioni ostative, talmente rilevanti da poter prevalere sulle esigenze assistenziali (c.d. onere motivazionale rafforzato).

LEONE-FELL & C. STUDIO LEGALE AVVOCATI S.R.L. - VIA DELLA LIBERTÀ N. 62 - 90143 PALERMO (PA) - TEL. 091 7794561 - FAX 091 7794561 - WWW.AVVOCATOLEONE.COM - INFO@LEONEFELL.COM





Secondo l'interpretazione oramai granitica della giurisprudenza Amministrativa, infatti, la locuzione «"ove possibile" richiede il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, quello al trasferimento del dipendente e quello economico-organizzativo del datore di lavoro, di talché "onde negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente"(T.A.R. Roma, sez. I, 08/01/2020, n.130)» **(TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, sent. n. 8485/2023).**

Più che di difetto motivazionale nel caso di specie si assiste alla vera e propria omissione della motivazione, che possa giustificare in qualche modo il concreto disagio che la procedente avrebbe potuto soffrire per il caso dell'assegnazione del ricorrente alla sede di Salerno.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta anche irrimediabilmente affetto dall'evidente carenza dell'istruttoria.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte in fatto e in diritto, e della giurisprudenza interna e sovranazionale richiamata, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo perfettamente garantito dalla Costituzione, dalla legislazione interna, dal diritto dell'Unione Europea e dal diritto internazionale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

#### RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

#### NEL MERITO

1. **ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;**





2. conseguentemente, **accertare e dichiarare** il diritto del Dott. Di Somma ad essere assegnato presso la sede territoriale di Salerno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in subordine, **anche in sovrannumero**, in una sede viciniora al comune di residenza, in qualità di soggetto beneficiario della precedenza ex art. 21 della L. 104/92 in considerazione delle preferenze espresse all'atto della scelta delle sedi;

3. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assegnazione di parte ricorrente, anche in sovrannumero, presso la sede lavorativa sita in Salerno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in subordine, in una sede viciniora al comune di residenza;

4. conseguentemente, **condannare le Amministrazioni**, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno da ritardo subito, anche in via equitativa, dall'odierno ricorrente a causa dell'inerzia e delle lungaggini della stessa procedura, che ha comportato una perdita economica importante, considerato che il ricorrente ha dovuto sostenere il trasferimento presso la sede di Rimini.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattari.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è pari a Euro 259,00.

*Salvo iuris.*

Roma, 19 dicembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

**I. ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 210 C.P.C.**

Il ricorrente, dapprima autonomamente e successivamente a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire, tra gli altri, i verbali attestanti le operazioni di





STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società fra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

assegnazione dei candidati alle sedi territoriali dell'INL e, in particolare, per ciò che concerne le sedi di Rimini e quelle insistenti in Campania.

Con Nota prot. N. 283 del 10 ottobre 2023, la p.a. odiernamente intimata ha comunicato il formale diniego alle citate istanza, adducendo dapprima che *“detta istanza non risulta adeguatamente motivata in quanto non è stato rappresentato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.”*

Successivamente, pertanto, l'odierno ricorrente, per il tramite degli scriventi, ha avanzato una ulteriore e più approfondita richiesta di accesso agli atti, chiedendo in particolare l'ostensione dei verbali relativi all'assegnazione sedi di candidati vincitori titolari personalmente o assistenti di un congiunto titolare della legge n. 104 del 1992, nonché dei verbali relativi all'assegnazione dei candidati alla Regione Campania.

Ebbene, anche tale ulteriore richiesta è rimasta inevasa, in quanto la p.a., con nota Prot. 4557 del 30 novembre 2023 ha rappresentato che *“[...] quanto dalla S.V. richiesto non attiene a documenti già formati e, dunque, esistenti, determinati o quanto meno determinabili ed in possesso di quest'Amministrazione”*.

Pertanto, posto che nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in grado di giustificare l'arbitraria scelta di non considerare i benefici di cui alla legge 104/1992 e, di conseguenza, assegnare l'odierno ricorrente alla sede legittimamente spettante, e considerato che il ricorrente ha subito un grave e serio pregiudizio che, nei fatti, gli ha impedito materialmente di essere destinato alla sede di lavoro ambita, si rende necessario che codesto On.le Tribunale disponga che l'Amministrazione resistente fornisca la documentazione richiesta con regolare istanza versata in atti, al fine di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nel caso di specie.

## II. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso







STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

3. Domanda di partecipazione;
4. Ricevuta Preferenza Sedi;
5. Avviso del 15 giugno u.s., con allegato elenco sedi assegnate;
6. Richiesta autocertificazione legge 104/1992. (prot. U. 001166 del 30 gennaio 2023);
7. Contratto di lavoro dell'odierno ricorrente;
8. Verbale di invalidità;
9. Documentazione inviata dal ricorrente in merito al possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992;
10. Copia delle istanze di accesso agli atti e dei relativi riscontri da parte dell'INL;

Roma, 19 dicembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

